In hoc Miscellaneo Continentur.

Motus proprius Clementis XII.

Oratio Consistorialis Clementis XII.

Contitutio ejusdem Pontificis.

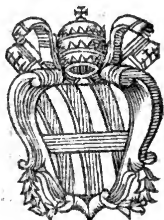
Littere Executoriales contra Cardin. Coscia.

Diversa alia edicta, et Constitutiones Clementis. XII.

MOTUS PROPRIUS
Sanctissimi D. Nostri
CLEMENTIS
PAPÆ XII.

Quo constituitur particularis Congregatio Eminentissimorum, & Rmorum DD. Josephi Renati Imperialis, Ludovici Pico, Petri Marcellini Corradini, Leandri de Porzia, & Antonii Bancherii S. R. E. Cardinalium,

Eisque committitur, & mandatur, ut super omnibus, & singulis, quæ in Rerum gerendarum Negociis dolosè extorta, & subrepta, seù obrepta fuisse contigerit in offensam Rectitudinis, sanctæque Intentionis Benedicti XIII. sui Prædecessoris, procedant, & ad legalia remedia deveniant cum facultatibus necessariis, & opportunis.



S. Andrea della Valle

ROMÆ, MDCCXXX.

Typis Reverendæ Cameræ Apostolicæ.

CLEMENS
PAPA XII.



OTU PROPRIO &c. Cum postremò elapsis annis ex plurimis gravium, ac fide dignorum Virorum relationibus, ipsâque publicæ famæ voce deferente, & in dies incalescente Nobis, qui tùnc in minoribus eramus in hac nostra Romana Curia, innotuerit nonnullos impudentèr, & sanè iniquè, quinimò injuriosè adeò se gessisse, ùt in rerum gerendarum negociis, tùm gratiam cùm justitiam respicientibus, eorumque expeditionibus, quæ omni qua decet integritate in eadem Romana Curia peraguntur, piam, sanctamque felicis recordationis Benedicti Tertiidecimi Prædecessoris nostri mentem falsis suasionibus involvere, ejusque rectam prospiciendi, singulisque Jus, & Justitiam reddendi intentionem subdolis artibus circumvenire, bonosque illius rectitudinis fructus invertere sategerint; Quibus, & hisce similibus, non sine gravi animi nostri mærore intellectis, vindicatam ab hujusmodi fraudibus, & insidiis ejusdem Prædecessoris nostri in ævum recolendam Integritatem incessantèr usque tùnc exoptavimus. Nùnc igitùr quia in supremo Justitiæ Throno, meritis nostris, licèt imparibus, constituti, sollicitudinis divinitùs Nobis demandatæ debitum agnoscentes, graves adeò, atrocesque Injurias Rectitudini, & Integritati memorati Prædecessoris nostri, ùt præmittitur, illatas, Justitia mediante persequi, nostræque Almæ Urbis, Romanæque Curiæ existimationi prospicere obstringimur, nè potissimùm Inculpabilium Innocentiæ culpa Nocentium perperàm, & injustè tribuatur, eos omnes, qui de prædictis Excessibus, Criminibus, & Delictis super omnibus, & singulis, & circa ea, quæ irrationabilitèr, & injustè, ùt præmissum est, facta, vel attentata fuisse contigerit, tàm in Spiritualibus, quàm in Temporalibus, quæque in damnum, àc præjudicium, tàm publicum, quàm privatum, qnoquomodo verterint Motu proprio, & hac nostra Apostolica auctoritate, de consilio etiam quamplurium Fratrum nostrorum Sanctæ Romanæ Ecclesiæ Cardinalium duximus statuendum. Hinc est, quod Nos, qui providè excogitata, & præsentibus exposita in publicum Bonum Justitiæ, & Virtutis exemplum legalibus mediis, servatis de jure servandis, perficere omninò exoptamus,

mus, particularem Congregationem dilectorum Filiorum nostrorum Josephi Renati Imperialis, Ludovici Pico, Petri Marcellini Corradini, & Leandri Presbyterorum de Porzia, nèc non Antonii Diaconi Bancherii S. R. E. Cardinalium nuncupatorum eligimus, & constituimus, in ejusque Secretarium dilectum Filium Dominicum Cesarem Florellum in utraque nostra Signatura Referendarium declaramus, dictæque Congregationi per præsentes committimus, & mandamus, ùt super enunciatis Criminibus, & Delictis ad Partium accusationem, vel denunciationem deducendis, vel etiam ex officio inquirendis, & quovis alio modo ad ejusdem Congregationis notitiam perveniendis, vel in aliis Curiis, & Tribunalibus Ecclesiasticis, & Laicalibus hujus nostræ Almæ Urbis hactenùs deductis, eorumque annexis, connexis, emergentibus, incidentibus, & dependentibus, auctoritate nostra Apostolica, privativè quoad alia quævis Tribunalia, & Congregationes etiàm S. R. E. Cardinalium, procedat, procedique mandet, Informationes assumat, processusque conficiat, seù assumi, & confici per Judices, & Ministros sibi benè visos, & pro suo arbitrio eligendos decernat, & mandet contra omnes, & singulas Personas, etiàm Ecclesiasticas, Regulares, & Seculares cujusvis qualitatis, status, gradus, conditionis, & Dignitatis fuerint, nèc non quorumvis Ordinis, Congregationum, Societatum etiàm Jesu, Institutorum, ac Militiarum, etiàm S. Joannis Hierosolymitani, & alias quamvis privilegiatas, & exemptas, etiàm Ministros, & Officiales quoscumque Officii Inquisitionis adversùs hæreticam pravitatem, seù alios specifica, & individua mentione dignos, etiàm ex iis, de quibus per nostras, & Cancellariæ nostræ Apostolicæ Regulas cautum sit, quod illi Constitutionibus per Nos æditis, & ædendis non compræhendantur, nec compræhensi censeantur, nisi in eisdem Constitutionibus facta fuerit ipsorum expressa mentio. Et ubi præmissa Crimina, vel eorum aliqua servatis servandis, veritate niti in genere, & in specie comprobentur, Culpabiles repertos, eorumque Complices, Fautores, Consultores, vel quovis modo participes, condignis pœnis prò facti, & Personarum qualitate mulctet, seù Ministris, & Delegatis suis mulctari, & puniri decernat, & mandet, Testesque omnes, & singulos cujusvis qualitatis, status, gradus, & conditionis Ecclesiasticos etiam Regulares, & Seculares quovis modo privilegiatos, & exemptos, ut supra, ad veritatis Testimonium perhibendum in Judicium evocet, & citet, evocari, citarique mandet, eorumque dicta, & depositiones recipi, & in scriptis redigi mandet, scripturas, & acta quæcumque, quæ ad Causas quoquomodo conferre cognoverit, sibi, suisque Delegatis à quibuscumque prædictis Curiis, & Tribunalibus Urbis, & Status nostri Eccle-

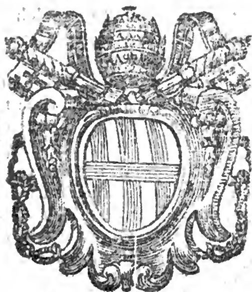
sia-

ſiaſtici, aùt aliis quibuſcumque Perſonis, Miniſtris, & Officialibus, etiam Cameræ Noſtræ Apoſtolicæ, tradi, & conſignari mandet, Cauſaſque à præfatis Curiis, & Tribunalibus in ſtatu, & terminis, in quibus reperientur ad ſe avocet, proſequatur ac cognoſcat, & ad ultimum finem perducat. Contradictores verò, ſivè Inobedientes, vel parere negligentes, aùt recuſantes, condignis mulctis pecuniariis, & ſi opus fuerit corporalibus pœnis, vel etiam Spiritualibus Cenſuris, proùt eidem Congregationi expedire viſum fuerit coerceat, atque compeſcat, ſeù coerceri, atque compeſci mandet. Dantes Motu ſimili, ac ex certa ſcientia concedentes, & conferentes antedictæ Congregationi, ſeù memoratis S. R. E. Cardinalibus Ioſepho Renato Imperiali, Ludovico Pico, Petro Marcellino Corradino, Leandro de Porzia, & Antonio Bancherio, vel eorum majori parti ad præmiſſos tamèn effectus, omnem, & quamcumque auctoritatem, Juriſdictionem, & plenitudinem noſtræ Poteſtatis, tàm circà ordinem procedendi, modum probandi, & formam judicandi, & Judicata exequendi, non obſtantibus Apoſtolicis Conſtitutionibus, Regulis Cancellariæ noſtræ præfatis, ac in Univerſalibus, Provincialibuſque, & Synodalibus Conciliis æditis, generalibus, vel ſpecialibus Decretis, & Ordinationibus in contrarium quomodolibet facientibus, etiamſi prò ſufficienti illorum derogatione, de illis, eorumque totis viribus, ſpecialis, ſpecifica, & individua, àc de verbo ad verbum, non autem per Clauſulas generales idem importantes, mentio, ſeù quævis alia expreſſio habenda, aùt aliqua alia exquiſita forma, ad hoc ſervanda foret, tenore hujuſmodi, àcſi de verbo ad verbum nihil pœnitùs omiſſo, & forma in illis tradita obſervata exprimerentur, & infererentur, præſentibus prò plenè, & ſufficientèr expreſſis, & inſertis habentes, illis alias in ſuo robore permanſuris, ad præmiſſorum effectum, hâc vice dumtaxat ſpecialitèr, & expreſsè derogamus, àc pleniſſimè, & ampliſſimè derogatum eſſe volumus, cæteriſque contrariis quibuſcumque. Datum ex Noſtro Apoſtolico Palatio Quirinali hac die octava Auguſti Anno 1730.

Placet, & ita Motu proprio committimus, & mandamus

CLEMENS PAPA XII.

2


CLEMENS PP. XII.

Motu proprio &c.



Ncorche da diuersi Sommi Pontefici nostri Predecessori con loro Costituzioni, ed ordinazioni Apostoliche, e specialmente in vltimo luogo dalla fel me. d'Innocenzo XIII. con sua Cedola di Moto proprio segnata nel dì 9. Gennaro d ll'anno 1723. confirmatoria, anzi ampliatiua delle dette precedenti ordinazioni, affine di togliere agli Appaltatori, ed altri Debitori della nostra Camera l'vlteriori dilazioni al pagamento delle somme, nelle quali fossero stati dichiarati dalla nostra Congregazione de Conti debbitori della nostra Camera mediante l'appellazione, e ricorsi dalle risoluzioni, e sentenze di detta Congregazione, ad altri Tribunali, e per prouedere sopra di ciò all'Indennità di detta Camera, si ordinasse, che tutte le Cause vertenti trà la nostra Camera, ed i di lei Appaltatori, e Tesorieri concernenti in qualsiuoglia modo i saldi de loro Conti, e le pretenzioni de defalchi douessero priuatiuamente quant'ad ogn'altro Giudice, e Tribunale conoscersi, esaminarsi, e decidersi dalla detta Congregazione de Conti à tal' effetto costituita, e rimossa qualunque appellazione, e ricorso se non che in deuolutiuo solamente alla stessa Congregazione, come se le risoluzioni, e sentenze della medema fossero state promulgate, e si promulgassero da Sommi Pontefici come più diffusamente vien espresso, e dichiarato nell' accennata Cedola di Moto proprio del detto nostro Predecessore Innocenzo XIII., alla quale vogliamo, che debba auersi sempre piena relazione;

nien-

niente di meno ſapendo Noi, che da qualche tempo in quà, e perticolarmente nel Pontificato di Benedetto XIII. noſtro Predeceſſore non oſtanti il detto Moto proprio d'Innocenzo XIII., e le precedenti Coſtituzioni, ed ordinazioni Apoſtoliche in quello riferite, benche munite della clauſula ſublata, e decreto irritante ſianſi, ò con reſcritti del detto noſtro Predeceſſore Benedetto, e con decreti degli Vditori del medeſimo introdotte le deputazioni de Prelati aggiunti alla detta Congregazione de Conti, e ſiano anche ſtate da quella auocate le dette cauſe, e commeſſe à Congregazioni Particolari, com'appunto tra le altre è ſucceduto nella Cauſa di Giuſeppe Antonio, ed altri fratelli Fargna già Appaltatori della Gabella di due quattrini à libra di carne della noſtra Prouincia dell'Vmbria, che con ſpeciale Commiſſione ſegnata dal detto noſtro Predeceſſore Benedetto fù auocata dalla detta Congregazione de Conti, e commeſſa ad altra Congregazione Particolare per la deciſione di d.Cauſa, deputata compoſta vltimamente del Rm̃o Card. Finy allora Pro-Vditore, delli Monſignori Teſoriere, Calcagnini, Tanara, Dolci, Commiſſario, e dell'Auuocato Fiſcale della noſtra Camera, nella quale doppo la ſeconda Propoſizione fù reſcritto Dilata; Nell'altra vertente con Gio: Franceſco Baruicchi parimente Appaltatore della Gabella della Carne del noſtro Stato d'Vrbino ſopra i preteſi diſalchi, nella quale doppo auer patito dalla detta Congregazione de Conti riſoluzioni contrarie, ottenne l'aggiunta di cinque Prelati coll'interuento de quali furono confermate le paſſate riſoluzioni, e concedutogli ſolamente per grazia lo ſgrauio di ſc.3000., e ciò non oſtante ottenne dal detto Card. Finy Pro-Vditore la deputazione di altri otto Prelati aggiunti, e nell'altra finalmente di Bernardo Gherardi già Appaltatore della Rubbiatella, che non contento del defalco ottenuto dalla detta Congregazione de Conti nella ſomma di ſc.18000., ottenne dallo ſteſſo Rm̃o Card. Pro-Vditore la deputazione d'altri quattro Prelati aggiunti. Noi per tanto conſiderando i graui pregiudizij, e ritardi pur troppo ſin' ora patiti colle deputazioni, ed auocazioni ſudette, e che riſente la noſtra Camèra nella conſecuzione de ſuoi riguardeuoli crediti dalle ſopra riferite introduzzioni, e però volendo prouedere all'indennità della medeſima con rimettere alla detta noſtra Congregazione di Conti tutte le ſudette, ed altre qualſiſiano Cauſe vertenti trà la noſtra Camera, ed i di lei Appaltatori, e Teſorieri ſopra i preteſi riſtori, e diſalchi auocandole dalle Congregazioni Particolari per la cognizione, e deciſione delle medeſime come ſopra deputate, e dalli Prelati aggiunti alla detta Congregazione de Conti, togliendo loro ogni facoltà di più ingerirſi nelle dette Cauſe, come ſe mai foſſero ſtati aggiunti,

ci

ci siamo determinati d'ordinare la precisa, ed inuiolabile osseruanza di tutto, e quanto è stato sopra di ciò disposto, e prescritto dal predetto nostro Predecessore Innocenzo XIII. nell'accennata sua Cedola di Moto proprio delli 9. Gennaro 1723., e per tal' effetto colla presente nostra Cedola di Moto proprio, in cui abbiamo per espresso, e di parola in parola inserto il tenore dell'altra del detto Innocenzo XIII., e delle Costituzioni, Chirografi, e Moti proprij in quella riferiti, delle commissioni, rescritti, e decreti sopra le deputazioni delle Congregazioni Particolari, e dei Prelati aggiunti alla detta Congregazione di Conti, dei decreti fatti, e risoluzioni prese nelle cause, ed ogn' altra cosa quantosiuoglia necessaria d'esprimersi, di nostro Moto proprio certa scienza, e pienezza della nostra suprema Apostolica Potestà, auocando primieramente dalle dette Congregazioni Particolari, e dalli Prelati aggiunti alla detta nostra Congregazione de Conti non solo le Cause sopra espresse, mà tutte le altre ancora concernenti pretensioni di defalchi, e ristori colla nostra Camera, quelle tutte nello stato, e termine, ne quali si trouano rimettiamo, e commettiamo alla detta nostra Congregazione di Conti, dalla quale solamente, e senz'altro interuento di Prelati aggiunti, alli quali togliamo ogni facoltà conceduta gli nelle loro deputazioni, douranno tutte le medesime Cause tanto mosse, introdotte, e pendenti, quanto da mouersi, ed introdursi in auuenire colla detta nostra Camera priuatiuamente quanto ad ogn' altro Giudice, e Tribunale anco Supremo, e degli Vditori del Papa conoscersi, esaminarsi, e decidersi, senza che dalle resoluzioni, e sentenze di detta Congregazione possa ammettersi appellazione, riclamo, ò ricorso, nè pure al Tribunale della nostra piena Camera, se non che alla stessa Congregazione de Conti in deuolutiuo solamente in tutto, e per tutto come è stato ordinato, prescritto, e disposto dal detto nostro Predecessore Innocenzo XIII. nel d. Moto proprio delli 9. Gennaro 1723. quale vogliamo, che in tutto, e per tutto debba sempre inuiolabilmente osseruarsi, ed esseguirsi approuandolo Noi, e pienamente confermandolo appunto come se il tenore di quello, e delle cose in esso contenute fosse in questa di parola in parola inserto, essendo tale la mente, e volontà nostra precisa. Volendo, e decretando, che la presente nostra Cedola di Moto proprio quantunque non s'ammetta in Camera, nè si registri nei suoi libri à tenore della Bolla di Pio IV. nostro Predecessore de registrandis vaglia, e debba auere perpetuamente il suo pieno, e totale effetto, essecuzione, e vigore colla nostra semplice sottoscrizzione, e che non se le possa, nè debba in alcun futuro tempo opporre di surrezzione, orrezione, nè d'alcun altro vizio, ò difetto della nostra volontà, ed intenzione, e che così, e

non

non altrimenti debba sempre giudicarsi, definirsi, ed interpretarsi da qualsisiano Giudici, e Tribunali, anche del Rmo Cardinal Camerlengo della piena Camera, ed altri benche collegiatiui, e quantosiuoglia qualificati, e degni di speciale espressione, togliendo loro, ed à ciascuno di essi ogni facoltà, ed autorità di giudicare, difinire, ed interpretare diuersamente, dichiarando Noi d'adesso preuentiuamente nullo, irrito, ed inualido tutto, e quanto scientemente, ò ignorautemente si facesse, ò si tentasse di fare in contrario, ancorche non ci siano stati chiamati quelli, che hanno ottenuto Commissioni, rescritti, e decreti di deputazioni di Congregazioni Particolari, e di Prelati aggiunti, e che hanno di già promosse l'istanze, ed ottenuti i decreti per i difalchi, ristori, e bonificazioni contro la nostra Camera, e tutti gli altri, che ora, ed in qualunque futuro tempo vi hanno, ò potessero auerui interesse, non ostanti le medesime Commissioni, decreti, ò rescritti delle dette deputazioni di Congregazioni Particolari, e Prelati aggiunti, le risoluzioni prese, ed i decreti emanati, come pure i Consensi prestatiui dai Defensori, e Ministri della nostra Camera, la detta Bolla di Pio IV. nostro Predecessore de registrandis, la regola della nostra Cancellaria de Iure quæsito non tollendo, e qualsisiano altre Costituzioni, ed ordinazioni Apostoliche, Chirografi, Moti proprij, ed altro enunciato nel Moto proprio di detto Innocenzo XIII., e che hà voluto, e dichiarato in quello, che non possino ostare, leggi ciuili, e Canoniche, Concilij Generali, e Prouinciali, Statuti, riforme, vsi, stili, consuetudini, ed ogn'altra cosa, che facesse, ò potesse fare in contrario, alle quali tutte, e singole auendone il tenore quì per espresso, e di parola in parola inserto, e supplendo Noi colla pienezza della nostra suprema Potestà ad ogni vizio, e difetto quantunque sostanziale, e formale, che nelle cose premesse potesse interuenire questa volta sola, e per l'effetto sudetto pienamente deroghiamo. Dato nel nostro Palazzo Apostolico di Monte Cauallo, questo dì 9. Agosto 1730.

CLEMENS PP. XII.



IN ROMA, MDCCXXX.

Nella Stamparia della Reuerenda Camera Apostolica.

MOTO PROPRIO

Della Santità di Noſtro Signore Papa

CLEMENTE XII.

In cui ſi deputa vna Particolare Congregazione ſopra gl'Intereſſi della Reu. Camera Apoſtolica.







In ROMA, MDCCXXX.

Nella Stamperia della Reu. Cam. Apoſtolica.

CLEMENS
PAPA XII.



OTU PROPRIO &c. Benche ſia nota à tutti, e particolarmente à Noi la piiſſima mente, e rettiſſima intenzione della fel. mem. di Benedetto XIII. noſtro Predeceſſore, che coll'innata ſua munificenza hà cercato ſempre di benificar tutti, e non pregiudicare à veruno; tutta volta non han mancato più Perſone, che abbuſandoſi della di lui naturale indulgenza, hanno eſtorto da quello ciò che per la ſua inalterabil giuſtizia non avrebbe al certo conceduto, ſe con falſe, ed inſuſſiſtenti rappreſentanze del maggior bene de ſuoi, ed ora noſtri Sudditi, ed anche del figurato vantaggio del proprio Erario non foſſe ſtato preoccupato l'animo ſuo clementiſſimo indotto ora ſotto ſpecie de'ſuppoſti pregiudizj à conceder difalchi, ora coll'apparenza della tenuità delle rendite locate eſagerateli dagli Appaltatori à minorare il loro Cenſo, ed à rinovare con tal minorazione gl'Appalti, ed in ſomma ſempre à diſpenſar grazie à beneficio di quelli, che con titoli plauſibili, benche non legittimi, nè ſuſſiſtenti le richiedevano, effetti in vero di quellà paterna carità, di cui abbondava con tutti, fuori che con ſe medeſimo. Mà perche non è giuſto, che l'altrui artificj abbiano da patrocinare gli Autori de pregiudizj, e dãni, che riſentono la noſtra Camera, non meno che i noſtri Sudditi ſpecialmente nelle conceſſioni, e rinovazioni reſpettivamente di diverſi Appalti, ed affitti di Effetti, e Proventi Camerali fatte ſenza la precedente affiſſione degli Editti ſolita premetterſi per vantaggio non meno della Camera, che per notizia di quelli, che voleſſero concorrervi, e ſenza ſervare veruna ſolennità, e formalità preſcritte dalle Coſtituzioni Apoſtoliche, e ſolite pratticarſi in ſimili Appalti, oltre altri non minori pregiudizj; ed aggravj, che naſcono da varj difalchi, remiſſioni, condonazioni di debbiti, dilazioni, eſenzioni da pagamenti di peſi Camerali, e da molte altre grazie ottenute come ſopra tanto per ragione de'predetti Appalti, quanto de'Spogli, ed altro toccante l'intereſſe della medeſima Camera; all'indennità della quale, e degl'accennati noſtri Sudditi, deſiderando, e volendo Noi provedere nel miglior modo poſſibile, abbiamo perciò à tal'effetto deputata una particolare Congregazione compoſta di Rm̃i Cardinali S. Clemente Camerlengo, Imperiali, e Collicola, e delli Monſignori Corſini noſtro Nipote, Sacripante noſtro Teſoriere Generale, Ricci, e Palaggi Decano, e Chierico della noſtra Camera,

ra, Lana Commissario Generale della medesima, e Segretario della detta Congregazione, ed Auvocato fiscale, quale Congregazione con la presente nostra Cedola di Moto proprio ampiamente confermiamo, e quando facci di bisogno di nuovo constituiamo, deputiamo affine di rivedere riconoscere, ed esaminare le Concessioni, e rinovazioni de predetti Appalti come sopra fatti, la qualità, e circostanze di essi, come pure di procedere contro qualsivoglia Persona di qualunque stato, grado, e condizione Secolare, Ecclesiastica, Regolare di qualsivoglia Ordine, Congregazione, ed Instituto anche Gerosolimitano, di qualunque dignità, e preeminenza Vescovale, Arcivescovale, Patriarcale, Compagnia di Gesù, & undici Congregazioni, ed altre quali siano Persone, delle quali si dovesse fare speciale, ed individua menzione, e senza la quale non potesse dirsi compresa, tanto civilmente, che criminalmente, se così stimasse espediente, e giusto la medesima Congregazione, e così anco contro gl'Autori, e mezzani di qualsivoglia stato, dignità, preeminenza, ed altre sopranominate de pregiudizj, e danni sofferti dalla detta nostra Camera, e de nostri Sudditi per la reintegrazione de'medesimi danni parimente in tutto sommariamente senza strepito, e figura di giudizio, ed ancd quando occorra con potestà puramente economica, e di rivedere, eo esaminare le grazie, esenzioni, difalchi, remissioni, e condonazioni fatte à diverse Persone tanto per ragione di detti Appalti, quanto de Spogli, e di qualunque altra materia concernenti in qualsivoglia modo gl'interessi di detta nostra Camera, e quelli, e queste in essecuzione della Notificazione fatta di nostro ordine affiggere per notizia di questa nostra intenzione ad ogn'vno, che vi abbia interesse, moderare, modificare, diminuire, ò accrescere gli annui Censi promessi pagare alla nostra Camera, ò in tutto rivocarli, e dichiararli rivocati, e risoluti fino da principio, ò per il tempo, che giudicarà la medesima Congregazione, ò vero provedere in qualunque altra manierà, per farne poi nuova concessione ò alle medesime, ò ad altre Persone, ò confermarli à quelli, che presentemente li ritengono, se così la detta Congregazione stimarà di ragione, precedente però sempre rispetto à tutti gli Appalti, come sopra, la nuova affissione de'soliti Editti, ò pure ritenerli in amministrazione per conto della nostra Camera, e così anco confermare, ò infirmare, e dichiarare affatto nulle, risolute, ed abolite l'esenzioni, remissioni, condonarioni difalchi, dilazioni ed altre grazie fatte tanto per ragione di detti Appalti, quanto de spogli, con facoltà ancora di riconoscere, ed esaminare la versione de denari della nostra Camera, e per qual causa, titolo, e spese sia stata fatta, ed ogn'altra materia concernente in qualunque modo gl'Interessi della nostra Camera, e di prendere tanto sopra le Concessioni, e rinovazioni delli detti Appalti quanto intorno alle grazie sopraccennate tutte quelle provisioni, risoluzioni, determinazioni, ed espedienti anche economici, che la detta Congregazione crederà ne-

cessarij, ed opportuni, senza strepito, e figura di giudizio, tela giudiziaria, e riconosciuta la sola verità del fatto come sopra, ò pure rispetto alli difalchi, condonazioni, remissioni, dilazioni, grazie fatte anche in materia di spogli, rimetterne la cognizione, e decisione à proprij Giudici competenti, alla Congregazione Camerale, ed alla Congregazione de Conti, e de spogli, secondo stimarà proprio la medesima Congregazione deputata, dandogliene noi à tal effetto tutte le facoltà necessarie, ed opportune in amplissima forma, di modo tale che non possa mai allegarsi sotto qualunque pretesto il difetto delle medesime; Volendo, ed ordinando noi colla pienezza della nostra Suprema Apostolica Potestà, che tanto la nostra Camera quanto quelli, che aueranno ottenuto gli Appalti, e grazie suddette, debbano stare, ed acquietarsi alli decreti, risoluzioni, e determinazioni da farsi, e prendersi dalla detta Congregazione, e che debbano auere pronta, e spedita esecuzione, rimossa ogni, e qualunque appellazione, e ricorso anche in deuolutiuò, appunto come se tali provisioni, determinazioni, Sentenze, e decreti fossero da Noi medesimo emanati, approvando, e pienamente confermando Noi d'adesso preventivamente tutto, e quanto sarà dalla detta Congregazione risoluto, decretato, e determinato, e successivamente eseguito, e fatto eseguire essendo tale la mente, e volontà nostra precisa; Volendo, e decretando, che questa nostra Cedola di Moto proprio, benche non ammessa, ne registrata in Camera secondo la disposizione della Bolla di Pio 4. nostro Predecessore de registrandis non possa in alcun tempo mai opporsi di surrezzione, orrezzione, ne di alcun altro vizio, ò difetto della nostra volontà, ed intenzione, mà che vaglia, e debba avere sempre il suo pieno effetto, esecuzione, e vigore colla nostra semplice sottoscrizzione, e che cosí, e non altrimenti debba sempre giudicarsi, definirsi, ed interpretarsi da qualsivoglia Giudice, e Tribunale anche collegiativo, e da qualsivoglia Congregazione benche composta di Reuerendissimi Cardinali, e da questi anche Legati à Latere togliendo loro, ed à ciascuno di essi ogni facoltà, ed auttorità di giudicare, definire, ed interpretare diversamente, dichiarando Noi d'adesso preventivamente nullo, irrito, ed invalido tutto ciò, che si facesse, ò si tentasse di fare in contrario, ancorche per il presente atto non vi siano stati chiamati, citati, ne sentiti quelli, che nella forma souraccennata hanno ottenuto gli Appalti, e grazie suddette ed ogn'altro, che vi avesse, ò pretendesse d'avervi interesse, non ostanti i Brevi, Chirografi, Moti proprij, e rescritti sopra la concessione degli Appalti, e respettivamente dell'esenzioni, difalchi, condonazioni, ed altre grazie suddette dalli quali senz'altra formalità giudiziale concediamo fin d'adesso alla medesima nostra Camera qualunque aperizione oris, che fosse sopra ciò necessaria, come colla presente nostra Cedola di Moto proprio l'abbiamo per concessa, non ostanti gl'Istromenti sopra di

ciò

ciò ſtipolati in eſſecuzione di quelli, li ſaldi de Conti, e Sentenze della Congregazione de Conti emanate in eſſecuzione di detti Chirografi, ed Iſtromenti, la regola della noſtra Cancellaria de Iure quæſito non tollendo, l'accennata Bolla de regiſtrandis, e quali ſi ſiano altre Coſtituzioni, ed ordinazioni Apoſtoliche noſtre, e de noſtri Predeceſſori, leggi, ſtatuti, riforme, uſi, ſtili, conſuetudini, ed ogn'altra coſa, che faceſſe, ò poteſſe fare in contrario alle quali tutte, e ſingole avendone il tenore qui per eſpreſſo, e di parola in parola inſreto, e ſupplendo Noi colla pienezza della noſtra Suprema Poteſtà à qualunque vizio, e difetto ſi ſoſtanziale, che formale, che nelle coſe premeſſe poteſſe intervenire queſta volta ſola per l'effetto ſudedetto pienamente deroghiamo. Dato dal noſtro Palazzo Apoſtolico di Monte Cavallo queſto di 12. Agoſto 1730.

Placet Motu proprio. L.